



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **685**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, articolo 7 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime). Approvazione dei criteri e delle condizioni di accesso al fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza.

Il giorno **09 Maggio 2014** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 recante “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime” ed, in particolare, l’art. 7 con il quale viene istituito un fondo di solidarietà (di seguito fondo) per sostenere le azioni intraprese in sede giudiziaria dalle donne vittime di violenza.

Considerato che il fine istituzionale del fondo è quello di sostenere e fornire un concreto aiuto economico alle donne vittime di violenza nel percorso dell’azione giudiziaria e che il fondo stesso assume una valenza socialmente rilevante come sostegno alla donna nella sua scelta di allontanarsi dalla violenza ed intraprendere un percorso volto a riacquisire dignità, autonomia, fiducia in sé stessa e nelle sue capacità.

Richiamato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e relative modifiche ed integrazioni.

Preso atto che la legge 15 ottobre 2013, n. 119 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, ed, in particolare, l’articolo 2, comma 3, ha provveduto ad estendere le singole fattispecie di reato contemplate dall’art. 76 del testo unico sopra citato che consentono alla persona offesa l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito previsti dal testo unico sopra citato.

Considerata la necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi previsti dalla normativa nazionale e quella provinciale alla medesima realtà assicurando per contro un raccordo tra strumenti aventi lo stesso scopo favorendone la complementarietà.

Vista la proposta di disciplina dei criteri e delle condizioni di accesso al fondo elaborata dal gruppo di lavoro informale multidisciplinare composto da rappresentanti del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali, dell’Avvocatura della Provincia e dall’Agenzia provinciale per la previdenza integrativa.

Considerata l’opportunità di istituire presso il servizio provinciale competente in materia di politiche sociali un Gruppo di valutazione sul fondo di solidarietà, con compiti di consulenza, interpretazione, monitoraggio e valutazione in merito a questa disciplina, composto da rappresentanti delle seguenti strutture provinciali: Servizio competente in materia di politiche sociali, Avvocatura e Agenzia per l’assistenza integrativa.

Preso atto della sperimentabilità della disciplina, la quale potrà essere modificata sulla base delle evidenze del monitoraggio e della valutazione effettuati dal Gruppo di valutazione.

Acquisiti i pareri positivi dei servizi di staff in merito alla proposta di disciplina dei criteri e delle condizioni di accesso al fondo.

Acquisito il parere favorevole della IV commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento espresso con nota prot. n. 6206 di data 16 aprile 2014.

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato 1 al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, recante "Criteri e condizioni di accesso al fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza";
2. di stabilire che le domande per accedere al fondo di cui al punto 1. possono essere presentate dal giorno 09 giugno 2014;
3. di individuare il servizio provinciale competente in materia di politiche sociali quale struttura responsabile della gestione del fondo di cui al punto 1.;
4. di prevedere che gli operatori degli enti del privato sociale, che svolgono in provincia di Trento attività di sostegno e accoglienza delle donne vittime di violenza, possono supportare le istanti nella presentazione della domanda;
5. di stabilire che per l'attività di sostegno di cui al punto 4. non è dovuto alcun compenso;
6. di istituire presso il servizio competente in materia di politiche sociali il Gruppo di valutazione sul fondo di solidarietà, come descritto in premessa e di prevedere che ai componenti dello stesso non spetti alcun compenso;
7. di stabilire che la disciplina di cui al punto 1. riveste carattere sperimentale ed è pertanto suscettibile di modificazioni o integrazioni sulla base delle evidenze del monitoraggio e della valutazione effettuati dal Gruppo di cui al punto 6;
8. di disporre che per il fondo di cui al punto 1. è riservata una quota pari a euro 50.000,00 a valere sul capitolo 401000-001 del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2014-2016, esercizio 2014;
9. di dare atto che il dirigente del servizio competente in materia di politiche sociali dispone con propri provvedimenti in merito all'accesso al fondo e al relativo impegno di spesa.

LCA - HF